

Successione degli oggetti d'arte e da collezione-normativa e esempi pratici

Enrico Colombo Bolla



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

La normativa – imposta di successione

ART. 9

Attivo ereditario

1. L'attivo ereditario è costituito da **tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione**, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13.
2. **Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario** anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario

La normativa – imposta di successione (segue)

analitico redatto a norma degli articoli

769 e seguenti del codice di procedura civile non

ne risulti l'esistenza per un importo diverso.

3. Si considera **mobilia** l'insieme dei beni mobili

destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni,

compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo

di cui all'art. 13.

La normativa – i beni culturali

Articolo 10

Beni culturali

3. **Sono altresì beni culturali**, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze

La normativa – i beni culturali (segue)

dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose (3);

- e) **le collezioni o serie di oggetti**, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 **e al comma 3**, lettera a)

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) **le cose di interesse numismatico** che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio

La normativa – la delega fiscale

h) per i redditi diversi:

.....

3) **l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, **dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione** nonché, in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, **escludendo i casi in cui è assente l'intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione**, nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

Il quadro



I gioielli e i lingotti



Le monete da collezione



La busta di francobolli

